

Agevolazioni contributive per i dottori di ricerca

Destinatari e requisiti

L'agevolazione spetta alle imprese private che:

partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all'investimento 3.3 della Misura 4, Componente 2 del PNRR;

assumono a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24, L. 240/2010.

Per quanto riguarda il lavoratore che si intende assumere, le caratteristiche che deve rispettare sono le seguenti:

essere in possesso del titolo di dottore di ricerca;

essere attualmente, o essere stato in passato, titolare di un contratto di ricerca di durata biennale per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati, almeno in parte, con fondi interni o da soggetti terzi;

essere attualmente, o essere stato in passato, titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e inerente all'attività di ricerca o di didattica.

Agevolazioni contributive per i dottori di ricerca

Tipologia di contratto

L'esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.Â

Agevolazioni contributive per i dottori di ricerca

Validità temporale

Periodo di validità a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Agevolazioni contributive per i dottori di ricerca

Condizioni di accesso

Per accedere all'esonero contributivo i soggetti proponenti devono dimostrare:

alla data di assunzione, il cofinanziamento di almeno una borsa di dottorato innovativo di cui all'Investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR, per il tramite delle convenzioni stipulate con le università in relazione ai cicli di dottorato in corso XXXVIII e XXXIX, ovvero con le università e le AFAM in relazione al successivo XL ciclo; l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione stessa, del titolo di dottore di ricerca di unità di personale che è o è stata titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24, L. n. 240/2010. L'incentivo deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione. Di conseguenza, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia.

Agevolazioni contributive per i dottori di ricerca

Agevolazione e durata

È riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle imprese in argomento, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta, ovvero 3.750 euro su base annua.

L'esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi.

Per le imprese che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio sarà riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio, nel limite di due unità di personale attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata, e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in regime di aiuti «de minimis».

L'esonero contributivo è riconosciuto dal MUR, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino all'esaurimento delle risorse disponibili (150 milioni di euro).

Agevolazioni contributive per i dottori di ricerca

Modalità di richiesta

Il soggetto proponente è tenuto a compilare la domanda di accesso all'esonero contributivo esclusivamente per via telematica e in ogni sua sezione tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR.

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato.

In attesa delle istruzioni operative INPS.



Agevolazioni contributive per i dottori di ricerca

Cumulabilità

L'esonero contributivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro.



Agevolazioni contributive per i dottori di ricerca

Riferimento normativo

Art. 26, D.L. 13/2023;Â
Decreto Direttoriale n. 644/2024